

ALLEGATO I

L'allegato V della direttiva 2000/60/CE è così modificato:

1) i punti da 1.1.1 a 1.1.4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1.1. Fiumi

Elementi biologici

Composizione e abbondanza della flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

connessione con i corpi idrici sotterranei

Continuità fluviale

Condizioni morfologiche

variazione della profondità e della larghezza dell'alveo

struttura e substrato dell'alveo

struttura della zona ripariale

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

1.1.2. Laghi

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

tempo di residenza

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Condizioni morfologiche

variazione della profondità del lago

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona ripariale

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

1.1.3. Acque di transizione

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione e abbondanza della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

flusso di acqua dolce

esposizione alle onde

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti

1.1.4. Acque costiere

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

struttura e substrato del letto costiero

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

direzione delle correnti dominanti

esposizione alle onde

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti»;

2) al punto 1.2.1, la tabella «Elementi di qualità fisico-chimica» è sostituita dalla seguente:

«Elementi generali di qualità fisico-chimica»

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	<p>Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p> <p>Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro le forcelle di norma associate alle condizioni inalterate.</p>	<p>Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli esterni alle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti non superiori ai livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.»;</p>

3) al punto 1.2.2, la tabella «Elementi di qualità fisico-chimica» è sostituita dalla seguente:

«Elementi generali di qualità fisico-chimica»

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	<p>Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p> <p>Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro le forcelle di norma associate alle condizioni inalterate.</p>	<p>Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti non superiori ai livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</p>	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.»;

4) al punto 1.2.3, la tabella «Elementi di qualità fisico-chimica» è sostituita dalla seguente:

«Elementi generali di qualità fisico-chimica»

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	<p>Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p> <p>Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro le forcelle di norma associate alle condizioni inalterate.</p>	<p>Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti non superiori ai livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.»;</p>

5) al punto 1.2.4, la tabella «Elementi di qualità fisico-chimica» è sostituita dalla seguente:

«Elementi generali di qualità fisico-chimica»

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	<p>Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p> <p>Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p>	<p>Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti non superiori ai livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</p>	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.»;

- 6) al punto 1.2.5 la tabella è così modificata:
- a) la quinta riga, corrispondente alla voce «Inquinanti sintetici specifici», è soppressa;
 - b) la sesta riga, corrispondente alla voce «Inquinanti non sintetici specifici», è soppressa;
 - c) la settima riga, corrispondente alla nota ⁽¹⁾ della tabella, è soppressa;
- 7) il punto 1.2.6 è soppresso;
- 8) al punto 1.3 sono aggiunti i commi seguenti:

«Se la rete di monitoraggio si avvale di metodi di osservazione della Terra, di telerilevamento o altre tecniche innovative anziché di punti di campionamento locali, la mappa della rete di monitoraggio include informazioni sugli elementi di qualità e sui corpi idrici o gruppi di corpi idrici che sono stati monitorati utilizzando tali metodi. Si indicano le norme CEN, ISO o le altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate per garantire che i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento e di misurazione locali.

Gli Stati membri possono applicare metodi di campionamento passivo per monitorare gli inquinanti chimici, se del caso, in particolare a fini di screening e valutazione a lungo termine, purché tali metodi non sottostimino le concentrazioni degli inquinanti per i quali si applicano standard di qualità ambientale e identifichino quindi in modo affidabile il “mancato raggiungimento del buono stato”, e purché sia effettuata l'analisi chimica dei campioni di acqua, di biota o di sedimenti, secondo gli standard di qualità ambientale applicati, laddove si riscontri che il buono stato non è raggiunto. Gli Stati membri possono anche applicare, alle stesse condizioni, metodi di monitoraggio basati sugli effetti.»;

- 9) al punto 1.3.1, l'ultima sezione, «Selezione degli elementi di qualità», è sostituita dalla seguente:

«Selezione degli elementi di qualità

Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino idrografico. Il monitoraggio di sorveglianza comprende:

- a) i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica;
- b) i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica;
- c) i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica;
- d) le sostanze prioritarie scaricate o depositate in altro modo nel bacino idrografico o nel sottobacino;
- e) gli inquinanti specifici dei bacini idrografici.

Se, tuttavia, dall'ultimo esercizio di monitoraggio di sorveglianza emerge che il corpo in questione ha raggiunto un buono stato e dall'esame dell'impatto delle attività umane di cui all'allegato II non risulta alcuna variazione degli impatti su tale corpo, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato una volta durante il periodo contemplato da tre piani di gestione consecutivi del bacino idrografico.»;

10) il punto 1.3.2 è così modificato:

a) nella terza sezione, «Selezione dei siti di monitoraggio», la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell'impatto svolta conformemente all'allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate o depositate in altro modo sostanze prioritarie o nei quali sono scaricati o depositati in altro modo inquinanti specifici dei bacini idrografici in quantità significative. Per le sostanze prioritarie i punti di monitoraggio sono selezionati secondo la normativa che stabilisce gli standard di qualità ambientale pertinenti. In tutti gli altri casi, incluse le sostanze prioritarie per le quali tale normativa non prevede orientamenti specifici, i punti di monitoraggio sono selezionati come segue:»;

b) nella sezione, «Selezione degli elementi di qualità», il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— di tutte le sostanze prioritarie scaricate o depositate in altro modo nei corpi idrici e di tutti gli inquinanti specifici dei bacini idrografici scaricati o depositati in altro modo nei corpi idrici in quantità significative,»;

11) al punto 1.3.4, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La frequenza del monitoraggio è adattata, se necessario, tenendo conto della variabilità dei parametri derivante dalla variazione delle condizioni sia naturali che antropiche.

Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da tenere conto dell'incidenza delle variazioni stagionali nell'uso delle sostanze o nei livelli delle acque sui risultati del monitoraggio e assicurare quindi che i risultati riflettano efficacemente eventuali cambiamenti nel corpo idrico causati dalla pressione antropica e dalle variazioni climatiche. Per quanto riguarda le sostanze prioritarie la cui concentrazione è suscettibile di raggiungere un picco nell'arco di brevi periodi a seguito di fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo, durante tali periodi di picco il monitoraggio è effettuato a intervalli più brevi rispetto alle altre sostanze, se necessario, in modo da garantire la disponibilità di informazioni adeguate sulla concentrazione di tali sostanze.»;

12) al punto 1.3.4, nella tabella, nella sesta riga della rubrica «Fisico-chimica», la voce «Altri inquinanti» è sostituita da «Inquinanti specifici dei bacini idrografici»;

13) il punto 1.4.1 è così modificato:

a) al punto vii), la seconda frase è soppressa;

b) il punto viii) è soppresso;

c) il punto ix) è sostituito dal seguente:

«ix) I risultati dell'esercizio di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente ai punti da i) a viii) sono pubblicati entro sei mesi dall'adozione dell'atto di esecuzione a norma dell'articolo 21.»;

14) al punto 1.4.2 è aggiunto il punto seguente:

«iv) Gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano separatamente le informazioni sulla qualità ecologica di uno o più dei seguenti elementi di qualità:

— elementi biologici;

— elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici;

— elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici.

Gli Stati membri possono inoltre fornire mappe o tabelle indicanti il grado di variazione di tali elementi di qualità rispetto al ciclo di pianificazione precedente.»;

15) al punto 1.4.3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un corpo idrico è classificato “in buono stato chimico” se presenta un buono stato chimico delle acque superficiali quale definito all’articolo 2, punto 24). In caso negativo, il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto il buono stato chimico.»;

16) al punto 1.4.3, dopo la tabella riportante la «Classificazione dello stato chimico» e lo «Schema cromatico», sono inseriti i commi seguenti:

«Gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano separatamente le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze identificate nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE:

a) sostanze prioritarie identificate nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE come sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie);

b) sostanze prioritarie identificate di recente nell’ambito dell’ultimo riesame effettuato dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della presente direttiva;

c) sostanze prioritarie per le quali, nell’ultimo riesame a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della presente direttiva, è stato fissato un SQA riveduto e più rigoroso;

d) sostanze identificate come inquinanti specifici dei bacini idrografici ai sensi dell’articolo 8 quinquies della direttiva 2008/105/CE in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuata conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Gli Stati membri possono inoltre presentare l’entità di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere da a) a d) del primo comma nei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri che forniscono tali mappe supplementari cercano di garantirne l’intercomparabilità a livello di bacino idrografico e a livello di Unione.»;

17) al punto 2.2.1 è aggiunto il comma seguente:

«Se la rete di monitoraggio si avvale di metodi di osservazione della Terra, telerilevamento o altre tecniche innovative anziché di punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o le altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate per garantire che i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.»;

18) il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente:

«2.3.2. Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elemento	Stato buono
Concentrazioni di inquinanti	<p>La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti, come specificato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> — non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, — non superano le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE, i valori soglia per gli inquinanti delle acque sotterranee e gli indicatori di inquinamento stabiliti in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva e i valori soglia fissati per l'intera Unione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva, — non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse, né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi, né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
Conduttività	Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo»;

19) al punto 2.4.1 è aggiunto il comma seguente:

«Se la rete di monitoraggio si avvale di metodi di osservazione della Terra, di telerilevamento o di altre tecniche innovative anziché di punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o le altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate per garantire che i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.»;

20) al punto 2.4.3 «Monitoraggio operativo», la sezione «Frequenza temporale del monitoraggio» è sostituita dalla seguente:

«Frequenza temporale del monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono fra due programmi di monitoraggio di sorveglianza con una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni in questione, compresi, se del caso, gli impatti delle variazioni stagionali nell'uso delle sostanze e delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine che potrebbero incidere sui parametri per lo stato chimico, e con una frequenza minima di una volta all'anno, a meno che le conoscenze tecniche e i pareri degli esperti non giustificano intervalli più lunghi, in particolare se si può dimostrare che negli anni successivi non è stato rilevato alcun superamento o tendenza duratura all'aumento per un determinato parametro.»;

21) il punto 2.4.5 è sostituito dal seguente:

«2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Per stabilire lo stato chimico delle acque sotterranee, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno del corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Per i seguenti parametri è calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei:

- a) parametri chimici per i quali sono stati stabilite norme di qualità nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE;
- b) parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia nazionali in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/118/CE;

- c) parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia dell'Unione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/118/CE.

La media di cui al primo comma è usata per dimostrare la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee definito con riferimento alle norme di qualità e ai valori soglia di cui al primo comma.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

scarso: rosso

buono: verde.

Gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano separatamente le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze identificate nella direttiva 2006/118/CE:

- a) sostanze identificate di recente nell'ambito dell'ultimo riesame a norma dell'articolo 8 della direttiva 2006/118/CE;
- b) sostanze per le quali sono stabiliti norme di qualità o valori soglia riveduti e più rigorosi a norma dell'articolo 8 della direttiva 2006/118/CE.

Gli Stati membri possono inoltre presentare l'entità di ogni deviazione dalle norme di qualità o dal valore soglia per le sostanze di cui al primo comma, lettere a) e b), nei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri che forniscono tali mappe supplementari cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e a livello di Unione.

Gli Stati membri indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa, i corpi idrici sotterranei caratterizzati da una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante dovuta all'impatto dell'attività umana. L'inversione di tendenza è indicata da un punto blu sulla mappa.

Tali mappe sono incluse nel piano di gestione del bacino idrografico.».

—

ALLEGATO II

L'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE è così modificato:

- 1) i punti 11 e 12 sono soppressi;
- 2) è aggiunto il punto seguente:

«13. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame.»

ALLEGATO III

L'allegato I della direttiva 2006/118/CE è sostituito dal seguente:

*«ALLEGATO I***NORME DI QUALITÀ PER GLI INQUINANTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE E INDICATORI DI INQUINAMENTO**

Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che le norme di qualità delle acque sotterranee possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da tale corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva. A condizione che sia disponibile una metodologia affidabile per valutare la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee, sono stabilite norme di qualità più rigorose anche per i corpi idrici sotterranei in cui tali ecosistemi sono presenti, a meno che le norme di qualità delle acque sotterranee non siano state stabilite per tutelare la salute umana e siano già sufficientemente rigorose per proteggere tali ecosistemi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	Norma di qualità ⁽³⁾ [µg/l salvo indicazione contraria]
1	Nitrati	Nutrienti	non applicabile	non applicabile	50 mg/l
2	Sostanze attive nei pesticidi, compresi i rispettivi metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione ⁽⁴⁾	Pesticidi	non applicabile	non applicabile	0,1 (singolo)
					0,5 (totale) ⁽⁵⁾
3	PFAS				
3.1	Somma di PFAS	Sostanze industriali	Cfr. nota 6	Cfr. nota 6	Il valore di parametro definito nell'allegato I, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184 ⁽⁶⁾
3.2	Somma di 4 PFAS ⁽⁷⁾	Sostanze industriali	Cfr. nota 7	Cfr. nota 7	0,0044 ⁽⁷⁾
4	Carbamazepina	Prodotti farmaceutici	298-46-4	non applicabile	2,5 ⁽¹²⁾
5	Sulfametossazolo	Prodotti farmaceutici	723-46-6	non applicabile	0,1 ⁽¹²⁾
6	Primidone	Prodotti farmaceutici	125-33-7		2,5 ⁽¹²⁾

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	Norma di qualità ⁽³⁾ [µg/l salvo indicazione contraria]
7	Metaboliti non rilevanti dei pesticidi ⁽⁴⁾	Pesticidi	non applicabile	non applicabile	1 o fino a 5 ⁽⁸⁾ (singolo)
					5 ⁽⁹⁾ o 12,5 ⁽¹⁰⁾ (totale) ⁽¹¹⁾
8	Tricloroetilene e tetracloroetilene (somma delle due sostanze)	Sostanze industriali	79-01-6 e 127-18-4	201-167-4 e 204-825-9	10 (totale) ⁽¹³⁾

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽²⁾ Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

⁽³⁾ Questo parametro rappresenta la norma di qualità espressa come valore medio annuo. Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

⁽⁴⁾ Con “pesticidi” si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi di cui, rispettivamente, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Per tale parametro, gli Stati membri monitorano le sostanze attive presenti nei pesticidi attualmente o precedentemente utilizzati sul loro territorio e qualsiasi sostanza che risulta presente a seguito di inquinamento transfrontaliero, nonché i rispettivi metaboliti rilevanti e non rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione, basandosi, se disponibile, sull’elenco da istituire a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 bis, della presente direttiva. Gli Stati membri possono interrompere il monitoraggio di sostanze attive specifiche e dei rispettivi metaboliti se essi non sono più utilizzati nel loro territorio, a condizione che il monitoraggio effettuato in passato abbia costantemente dimostrato che tali sostanze e metaboliti non sono presenti nel corpo idrico sotterraneo.

Un metabolita di pesticidi è considerato rilevante se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche comparabili a quelle della sostanza attiva madre in termini di tossicità per l’organismo nocivo bersaglio o che generi (esso stesso o i suoi prodotti di trasformazione) un rischio per la salute dei consumatori o per l’ambiente.

⁽⁵⁾ Con “totale” si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nell’ambito della procedura di monitoraggio, compresi i rispettivi metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione.

⁽⁶⁾ Questa voce si riferisce alle PFAS elencate nell’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184. Il parametro e la norma di qualità sono aggiornati conformemente alle modifiche di tale direttiva.

⁽⁷⁾ Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS e il numero UE: acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), (CAS 355-46-4, UE 206-587-1); acido perfluorooctansolfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8); acido perfluorooctanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9); acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3). Per la somma di 4 PFAS, i numeri CAS elencati si riferiscono solo alla forma protonata delle singole PFAS, mentre la somma si applica alla concentrazione totale delle sostanze disciolte, comprese le forme protonate e deprotonate e i rispettivi isomeri lineari e ramificati.

⁽⁸⁾ Gli Stati membri applicano una norma di qualità predefinita di 1 µg/l, a meno che non forniscano prove attendibili, anche tratte da prove di tossicità acuta e cronica effettuate sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile, che giustifichino una norma più o meno rigorosa, nel qual caso applicano tale norma fino a un massimo di 5 µg/l.

⁽⁹⁾ La concentrazione totale di metaboliti non rilevanti dei pesticidi per ciascuno dei quali si applica la norma di qualità predefinita di 1 µg/l, o una norma più rigorosa, non deve superare 5 µg/l.

⁽¹⁰⁾ La concentrazione totale di metaboliti non rilevanti dei pesticidi per ciascuno dei quali si applicano le norme superiori a 1 µg/l e fino a 5 µg/l non deve superare 12,5 µg/l.

⁽¹¹⁾ Con “totale” si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti dei pesticidi in ciascuna singola categoria di norma di qualità individuati e quantificati nell’ambito della procedura di monitoraggio, che dovrebbe comprendere almeno i metaboliti non rilevanti dei pesticidi elencati conformemente all’articolo 4, paragrafo 2 bis.

⁽¹²⁾ Quando è disponibile una metodologia affidabile, gli Stati membri valutano la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee nei corpi idrici sotterranei le cui caratteristiche potrebbero favorirne l’esistenza e fissano, se tali ecosistemi sono presenti, e in linea con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un valore soglia più rigoroso per tale sostanza, adeguato a proteggere detti ecosistemi.

⁽¹³⁾ Con “totale” si intende la somma delle concentrazioni di tricloroetilene e tetracloroetilene.

ALLEGATO IV

L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è così modificato:

- 1) nella parte A, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti comunichino alla Commissione i valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento.»
 - 2) nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. sostanze sintetiche antropogeniche (*)
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
-
- (*) comprese le sostanze sintetiche con controparti naturali identiche che possono essere presenti nelle acque sotterranee, ma in cui il livello di fondo naturale è, al massimo, basso.»
- 3) nella parte C, il titolo è sostituito dal seguente:
«Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali hanno stabilito valori soglia»;
 - 4) è aggiunta la parte seguente:
«Parte D
Registro dei valori soglia armonizzati per le sostanze sintetiche antropogeniche (*) nelle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale
-
- (*) comprese le sostanze sintetiche con controparti naturali identiche che possono essere presenti nelle acque sotterranee, ma in cui il livello di fondo naturale è, al massimo, basso.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	Valore soglia [µg/l salvo indicazione contraria]
	Singole sostanze attive farmaceutiche ⁽³⁾	Prodotti farmaceutici			2,5 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽²⁾ Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

⁽³⁾ Sostanze attive farmaceutiche quali definite nella direttiva 2001/83/CE e nel regolamento (UE) 2019/6.

⁽⁴⁾ Gli Stati membri applicano tale valore soglia a meno che non sia stato specificamente fissato uno standard o un valore soglia per la sostanza in questione a livello dell'Unione o nazionale per le acque superficiali o sotterranee. Quando è disponibile una metodologia affidabile, gli Stati membri valutano la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee nei corpi idrici sotterranei le cui caratteristiche potrebbero favorirne l'esistenza e fissano, se tali ecosistemi sono presenti, e conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un valore soglia più rigoroso, se necessario al fine di proteggere detti ecosistemi.».

ALLEGATO V

Nella direttiva 2006/118/CE è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO V

SOSTANZE OGGETTO DI RIESAME PER L'EVENTUALE INSERIMENTO NELL'ALLEGATO I CON UNA NORMA DI QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE A LIVELLO DELL'UNIONE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	Valore soglia [µg/l salvo indicazione contraria]
	Somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d'azione	Prodotti farmaceutici			
	Somma di bisfenoli	Sostanze industriali			

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽²⁾ Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).».

ALLEGATO VI

L'allegato I della direttiva 2008/105/CE è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA) PER LE SOSTANZE PRIORITARIE NELLE ACQUE SUPERFICIALI»;

2) la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(1)	La sostanza alacoloro è stata spostata nell'allegato II, parte C											
(2)	Antracene	Sostanze industriali	120-12-7	204-371-1	0,1	0,1	0,1	0,1		X		X
(3)	La sostanza atrazina è stata spostata nell'allegato II, parte C											
(4)	Benzene	Sostanze industriali	71-43-2	200-753-7	10	8	50	50				
(5)	Difenileteri bromurati ⁽⁷⁾	Sostanze industriali	non applicabile	non applicabile			0,14	0,014 ⁽⁷⁾	0,00028 ⁽⁷⁾	X ⁽⁸⁾	X	X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(6)	Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua) ⁽⁹⁾	Metalli	7440-43-9	231-152-8	≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)	0,2	≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)	≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)		X		X
(6 bis)	La sostanza tetracloruro di carbonio è stata spostata nell'allegato II, parte C											
(7)	C ₁₀₋₁₃ Cloro alcani ⁽¹⁰⁾	Sostanze industriali	85535-84-8	287-476-5	0,4	0,4	1,4	1,4		X		X
(8)	La sostanza clorfenvinfos è stata spostata nell'allegato II, parte C											
(9)	Clorpirifos (clorpirifos etile)	Pesticidi - organofosfati	2921-88-2	220-864-4	4,6 × 10 ⁻⁴	4,6 × 10 ⁻⁵	0,0026	5,2 × 10 ⁻⁴		X	X	X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(9 bis)	Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin	Pesticidi - organoclorurati	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6	206-215-8 200-484-5 200-775-7 207-366-2	Σ = 0,01	Σ = 0,005	non applicabile	non applicabile		X		
(9 ter)	DDT totale ⁽¹¹⁾	Pesticidi - organoclorurati	non applicabile	non applicabile	0,025	0,025	non applicabile	non applicabile		X		
	para-para-DDT		50-29-3	200-024-3	0,01	0,01	non applicabile	non applicabile		X		
(10)	1,2-Dicloroetano	Sostanze industriali	107-06-2	203-458-1	10	10	non applicabile	non applicabile		X		
(11)	Diclorometano	Sostanze industriali	75-09-2	200-838-9	20	20	non applicabile	non applicabile				
(12)	Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	Sostanze industriali	117-81-7	204-211-0	1,3	1,3	non applicabile	non applicabile		X		X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(13)	Diuron	Pesticidi - diserbanti	330-54-1	206-354-4	0,049	0,0049	0,27	0,054				
(14)	Endosulfan	Pesticidi - organoclorurati	115-29-7	204-079-4	0,005	0,0005	0,01	0,004		X		
(15)	Fluorantene	Sostanze industriali	206-44-0	205-912-4	7,62 × 10 ⁻⁴	7,62 × 10 ⁻⁴	0,12	0,012	6,1	X	X	X
(16)	Esaclorobenzene	Pesticidi - organoclorurati	118-74-1	204-273-9			0,5	0,05	8 - pesci AD 1 - pesci AS	X		X
(17)	Esaclorobutadiene	Sostanze industriali (solventi)	87-68-3	201-765-5	9,5 × 10 ⁻⁴	9,5 × 10 ⁻⁴	0,6	0,06	21	X		X
(18)	Esaclorocicloesano	Pesticidi - insetticidi	608-73-1	210-168-9	0,02	0,002	0,04	0,02		X		X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(19)	Isoproturon	Pesticidi - diserbanti	34123-59-6	251-835-4	0,3	0,3	1,0	1,0				
(20)	Piombo e composti	Metalli	7439-92-1	231-100-4	1,2 ⁽¹²⁾	1,3	14	14		X		X
(21)	Mercurio e composti	Metalli	7439-97-6	231-106-7			0,07	0,07	11	X	X	X
(22)	Naftalene	Sostanze industriali	91-20-3	202-049-5	2	2	130	130				
(23)	Nichel e composti	Metalli	7440-02-0	231-111-4	2 ⁽¹²⁾	3,1	8,2	8,2				
(24)	Nonilfenoli ⁽¹³⁾ (4-nonilfenolo)	Sostanze industriali	Cfr. nota 24 13	Cfr. nota 13	0,037	0,0018	2,1	0,17		X		
(25)	Ottilfenoli ⁽¹⁴⁾ [(4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo)]	Sostanze industriali	Cfr. nota 14	Cfr. nota 14	0,1	0,01	non applicabile	non applicabile		X		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(26)	Pentaclorobenzene	Sostanze industriali	608-93-5	210-172-0	0,007	0,0007	non applicabile	non applicabile		X		X
(27)	Pentaclorofenolo	Pesticidi - organoclorurati	87-86-5	201-778-6	0,4	0,4	1	1		X		
(28)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ⁽¹⁵⁾	Prodotti di combustione	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	Somma dei benzo(a)pirene equivalenti 0,6 ⁽¹⁶⁾	X	X	X
	Benzo(a)pirene		50-32-8	200-028-5			0,5	0,05	0,6			
	Benzo(b)fluorantene		205-99-2	205-911-9			0,017	0,017	Cfr. nota 16			
	Benzo(k)fluorantene		207-08-9	205-916-6			0,017	0,017	Cfr. nota 16			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
	Benzo(g,h,i)perilene		191-24-2	205-883-8			8,2 × 10 ⁻³	8,2 × 10 ⁻⁴	Cfr. nota 16			
	Indeno(1,2,3-cd)pirene		193-39-5	205-893-2			non applicabile	non applicabile	Cfr. nota 16			
	Crisene		218-01-9	205-923-4			0,07	0,007	Cfr. nota 16			
	Benzo(a)antracene		56-55-3	200-280-6			0,1	0,01	Cfr. nota 16			
	Dibenzo(a,h)antracene		53-70-3	200-181-8			0,014	0,0014	Cfr. nota 16			
	Fluorantene		206-44-0	205-912-4			0,12	0,012	Cfr. nota 16			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(29)	La sostanza simazina è stata spostata nell'allegato II, parte C											
(29 bis)	Tetracloroetilene	Sostanze industriali	127-18-4	204-825-9	10	10	non applicabile	non applicabile				
(29 ter)	Tricloroetilene	Sostanze industriali	79-01-6	201-167-4	10	10	non applicabile	non applicabile		X		
(30)	Tributilstagno (composti) ⁽¹⁷⁾ (tributilstagno-catione)	Pesticidi - biocidi	36643-28-4	non applicabile	0,0002	0,0002	0,0015	0,0015	1,6 ⁽¹⁸⁾	X	X	X
(31)	La sostanza triclorobenzene è stata spostata nell'allegato II, parte C											
(32)	Triclorometano	Sostanze industriali	67-66-3	200-663-8	2,5	2,5	non applicabile	non applicabile				
(33)	Trifluralin	Pesticidi - diserbanti	1582-09-8	216-428-8	0,03	0,03	non applicabile	non applicabile		X		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(34)	Dicofol	Pesticidi - organoclorurati	115-32-2	204-082-0	4,45 × 10 ⁻³	0,185 × 10 ⁻³	non applicabile ⁽¹⁹⁾	non applicabile ⁽¹⁹⁾	111 - pesci AD 4,6 - pesci AS	X		X
(35)	Acido perfluorooottansolfonico (PFOS) e derivati	Sostanze industriali	1763-23-1	217-179-8	Rientrano nel gruppo di sostanze n. 65 (sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) – somma delle 25 sostanze)							
(36)	Chinossifen	Pesticidi - fungicidi	124495-18-7	non applicabile	0,15	0,015	2,7	0,54		X		X
(37)	Diossine e composti diossina-simili ⁽²⁰⁾	Sottoprodotti industriali	non applicabile	non applicabile			non applicabile	non applicabile	Somma di PCDD + PCDF + PCB-DL equivalenti 3,5 x 10 ⁻⁵ ⁽²¹⁾	X	X	X
(38)	Aclonifen	Pesticidi - diserbanti	74070-46-5	277-704-1	0,12	0,012	0,12	0,012				
(39)	Bifenox	Pesticidi - diserbanti	42576-02-3	255-894-7	0,012	0,0012	0,04	0,004				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(40)	Cibutrina	Pesticidi - biocidi	28159-98-0	248-872-3	0,0025	0,0025	0,016	0,016				
(41)	Cipermetrina ⁽²²⁾	Pesticidi - piretroidi	52315-07-8	257-842-9	3×10^{-5}	3×10^{-6}	6×10^{-4}	6×10^{-5}				X
(42)	Diclorvos	Pesticidi - organofosfati	62-73-7	200-547-7	6×10^{-4}	6×10^{-5}	7×10^{-4}	7×10^{-5}				
(43)	Esabromociclododecano (HBCDD) ⁽²³⁾	Sostanze industriali	Cfr. nota 23	Cfr. nota 23	$4,6 \times 10^{-4}$	2×10^{-5}	0,5	0,05	90 - pesci AD 3,5 - pesci AS	X	X	X
(44)	Eptacloro ed eptacloro epossido	Pesticidi - organoclorurati	76-44-8 / 1024-57-3	200-962-3 / 213-831-0	$1,7 \times 10^{-7}$	$1,7 \times 10^{-7}$	3×10^{-4}	3×10^{-5}	0,013	X	X	X
(45)	Terbutrina	Pesticidi - biocidi	886-50-0	212-950-5	0,065	0,0065	0,34	0,034				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(46)	17 alfa-etinilestradiolo (EE2)	Prodotti farmaceutici - ormoni estrogeni	57-63-6	200-342-2	1,7 × 10 ⁻⁵	1,6 × 10 ⁻⁶	valore non determinato	valore non determinato				
(47)	17 beta-estradiolo (E2)	Prodotti farmaceutici - ormoni estrogeni	50-28-2	200-023-8	0,00018	9 × 10 ⁻⁶	valore non determinato	valore non determinato				
(48)	Acetamiprid	Pesticidi - neonicotinoidi	135410-20-7 / 160430-64-8	603-921-1	0,037	0,0037	0,16	0,016				
(49)	Azitromicina	Prodotti farmaceutici - antibiotici macrolidici	83905-01-5	617-500-5	0,019	0,0019	0,18	0,018				X
(50)	Bifentrin	Pesticidi - piretroidi	82657-04-3	617-373-6	9,5 × 10 ⁻⁵	9,5 × 10 ⁻⁶	0,011	0,001				X
(51)	Bisfenolo A (BPA)	Sostanze industriali	80-05-7	201-245-8	1,7 x 10 ⁻⁴	1,7 x 10 ⁻⁴	130	51	0,025	X		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(52)	Carbamazepina	Prodotti farmaceutici - anticonvulsivanti	298-46-4	206-062-7	2,5	0,25	1,6 × 10 ³	160				
(53)	Claritromicina	Prodotti farmaceutici - antibiotici macrolidici	81103-11-9	658-034-2	0,13	0,013	0,13	0,013				X
(54)	Clotianidin	Pesticidi - neonicotinoidi	210880-92-5	433-460-1	0,01	0,001	0,34	0,034				
(55)	Deltametrina	Pesticidi - piretroidi	52918-63-5	258-256-6	1,7 × 10 ⁻⁶	1,7 × 10 ⁻⁷	1,7 × 10 ⁻⁵	3,4 × 10 ⁻⁶				X
(56)	Diclofenac	Prodotti farmaceutici - antinfiammatori	15307-86-5 / 15307-79-6	239-348-5 / 239-346-4	0,04	0,004	250	25				X
(57)	Eritromicina	Prodotti farmaceutici - antibiotici macrolidici	114-07-8	204-040-1	0,5	0,05	1	0,1				X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(58)	Esfenvalerate	Pesticidi - piretroidi	66230-04-4	613-911-9	$1,7 \times 10^{-5}$	$1,7 \times 10^{-6}$	0,0085	0,00085				X
(59)	Estrone (E1)	Prodotti farmaceutici - ormoni estrogeni	53-16-7	200-164-5	$3,6 \times 10^{-4}$	$1,8 \times 10^{-5}$	valore non determinato	valore non determinato				
(60)	Glifosato	Pesticidi - diserbanti	1071-83-6	213-997-4	0,1 ⁽²⁴⁾ 86,7 ⁽²⁵⁾	8,67	non applicabile ⁽²⁴⁾ 398,6 ⁽²⁵⁾	39,86				
(61)	Ibuprofene	Prodotti farmaceutici - antinfiammatori	15687-27-1	239-784-6	0,14	0,014						X
(62)	Imidacloprid	Pesticidi - neonicotinoidi	138261-41-3 / 105827-78-9	428-040-8	0,0068	$6,8 \times 10^{-4}$	0,057	0,0057				
(63)	Nicosulfuron	Pesticidi - diserbanti	111991-09-4	601-148-4	0,0087	$8,7 \times 10^{-4}$	0,23	0,023				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(64)	Permetrina	Pesticidi - piretroidi	52645-53-1	258-067-9	2,7 × 10 ⁻⁴	2,7 × 10 ⁻⁵	0,0025	2,5 × 10 ⁻⁴				X
(65)	Sostanze per-e polifluoroalchiliche (PFAS) – somma delle 25 sostanze ⁽²⁶⁾ ⁽²⁹⁾	Sostanze industriali	non applicabile	non applicabile	Somma degli equivalenti di PFOA 0,0044 ⁽²⁷⁾	Somma degli equivalenti di PFOA 0,0044 ⁽²⁷⁾	non applicabile	non applicabile	Somma degli equivalenti di PFOA 0,077 ⁽²⁷⁾	X	X	X
(66)	Argento	Metalli	7440-22-4	231-131-3	0,01	0,006 (salinità 10 %) 0,17 (salinità 30 %)	0,022	valore non determinato				
(67)	Thiacloprid	Pesticidi - neonicotinoidi	111988-49-9	601-147-9	0,01	0,001	0,05	0,005				
(68)	Thiamethoxam	Pesticidi - neonicotinoidi	153719-23-4	428-650-4	0,04	0,004	0,77	0,077				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota
(69)	Triclosano	Pesticidi - biocidi	3380-34-5	222-182-2	0,02	0,002	0,02	0,002				
(70)	Somma delle sostanze attive nei pesticidi ⁽²⁸⁾ di cui alla presente tabella ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾	Pesticidi	non applicabile	non applicabile	0,2 ⁽³⁰⁾							

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽²⁾ Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

⁽³⁾ Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

⁽⁴⁾ Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

⁽⁵⁾ Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri. La dicitura "non applicabile" in questa colonna indica che si considera che i valori SQA-AA proteggano dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta.

⁽⁶⁾ Se è indicato un SQA per il biota o il sedimento, lo si applica al posto dell'SQA per l'acqua, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice, purché l'SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri. Se non altrimenti indicato, l'SQA per il biota è riferito ai pesci. La dicitura "pesci AD" indica l'SQA per il biota relativo ai pesci di acqua dolce oggetto di monitoraggio nelle acque interne; la dicitura "pesci AS" indica l'SQA per il biota relativo ai pesci di acqua salata oggetto di monitoraggio in altre acque superficiali. Per le sostanze recanti il numero 15 (fluorantene), 28 (IPA) e 51 (bisfenolo A), l'SQA per il biota si riferisce ai crostacei e ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di fluorantene, IPA e bisfenolo A nei pesci non è opportuno. Per la sostanza recante il numero 37 (diossine e composti diossina-simili), l'SQA per il biota si riferisce a pesci, crostacei e molluschi, in linea con la punto 4.1.5 dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ^(*).

⁽⁷⁾ Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), l'SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri recanti il numero 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

⁽⁸⁾ Tetra-, penta-, esa-, epta-, otta- e decabromodifenilietere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, 32536-52-0, 1163-19-5, rispettivamente).

⁽⁹⁾ Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori dell'SQA variano in funzione della durezza dell'acqua, classificata in cinque categorie (classe 1: <40 mg CaCO₃/l; classe 2: da 40 a <50 mg CaCO₃/l; classe 3: da 50 a <100 mg CaCO₃/l; classe 4: da 100 a <200 mg CaCO₃/l; classe 5: ≥200 mg CaCO₃/l).

⁽¹⁰⁾ Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi sono definiti con il metodo analitico.

⁽¹¹⁾ Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 50 29 3, UE 200 024 3); 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (CAS 789 02 6, UE 212 332 5); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (CAS 72 55 9, UE 200 784 6); e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 72 54 8, UE 200 783 0).

⁽¹²⁾ Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota

⁽¹³⁾ Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).

⁽¹⁴⁾ Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).

⁽¹⁵⁾ Benzo(a)pirene (CAS 50-32-8) (RPF 1), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2) (RPF 0,1), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9) (RPF 0,1), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2) (RPF 0), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5) (RPF 0,1), crisene (CAS 218-01-9) (RPF 0,01), benzo(a)antracene (CAS 56-55-3) (RPF 0,1), dibenz(a,h)antracene (CAS 53-70-3) (RPF 1) e fluorantene (CAS 206-44-0) (RPF 0,01). Il fluorantene figura separatamente anche alla riga 15. Gli IPA antracene e naftalene sono elencati solo separatamente perché nessun RPF è disponibile.

⁽¹⁶⁾ Per il gruppo degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (voce n. 28), l'SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni di otto dei nove IPA elencati nella nota 15 espressi come benzo(a)pirene equivalenti in base alla cancerogenicità delle sostanze rispetto a quella del benzo(a)pirene, vale a dire i valori RPF di cui alla nota 15. Non è necessario misurare il benzo(g,h,i)perilene nel biota per determinare la conformità all'SQA complessivo per il biota. Deve essere rispettato anche l'SQA per il biota per il fluorantene della riga 15.

⁽¹⁷⁾ Tributilstagno (composti) compreso il tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).

⁽¹⁸⁾ SQA per i sedimenti.

⁽¹⁹⁾ Le informazioni disponibili per queste sostanze non sono sufficienti per stabilire un SQA-CMA.

⁽²⁰⁾ Si riferisce ai seguenti composti:

7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6, UE 217-122-7), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)

10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);

12 bifenili policlorurati diossina-simili (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4,5'-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5'-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5'-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

⁽²¹⁾ Per il gruppo delle diossine e composti diossina-simili (voce n. 37), l'SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni delle sostanze elencate nella nota 20 espresse come equivalenti tossici sulla base dei fattori di tossicità equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità.

⁽²²⁾ CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela di isomeri di cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8, UE 257-842-9), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2, UE 265-898-0), theta-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e zeta-cipermetrina (CAS 1315501-18-8, UE 257-842-9).

⁽²³⁾ Questa voce raggruppa: 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4, UE 247-148-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6, UE 221-695-9), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ-esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).

⁽²⁴⁾ Per l'acqua dolce utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.

⁽²⁵⁾ Per l'acqua dolce non utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.

⁽²⁶⁾ Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (*Relative Potency Factor* – RPF):

acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluoroottansolfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutansolfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acido perfluorodecansolfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acido perfluorottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptaffluoropropossi)propionico (HFPO DA) (CAS 13252-13-6) (RPF 0,06), acido 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esaffluoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoico (CAS 919005-14-4) (RPF 0,03), 2-(perfluoroetil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluorotil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) e acido 2,2-difluoro-2-[[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi]acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06), acido trifluoroacetico (TFA) (CAS 76-05-1, UE 200-929-3) (RPF 0,002).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria)	Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota

⁽²⁷⁾ Per il gruppo delle PFAS (voce n. 65) l'SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni delle 25 PFAS elencate nella nota 26, espresse come PFOA equivalenti in base al fattore di potenza relativa delle sostanze rispetto a quella del PFOA, vale a dire i valori RPF di cui alla nota 26. Deve quindi essere rispettato l'SQA critico, che è l'SQA per il biota (relativo al consumo di pesce). Gli SQA-AA non forniscono una protezione equivalente.

⁽²⁸⁾ Con "pesticidi" si intendono i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e i biocidi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012.

⁽²⁹⁾ I criteri minimi di efficienza di cui alla direttiva 2009/90/CE si applicano a ogni singola sostanza in un gruppo di sostanze, ma tenendo conto della necessità di quantificare il contributo di ogni sostanza alla concentrazione totale per un raffronto con l'SQA.

⁽³⁰⁾ Con le seguenti eccezioni: i quattro pesticidi che devono essere monitorati nel biota o nel sedimento, vale a dire le sostanze recanti i numeri 16, 30, 34 e 44, e il glifosato.

^(*) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj>);

3) la parte B è così modificata:

a) al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni misurate in diversi periodi dell'anno non supera lo standard.»;

b) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-CMA significa che la concentrazione misurata in qualsiasi punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico non supera lo standard.».

—

ALLEGATO VII

Nella direttiva 2008/105/CE è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO II

STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

PARTE A: ELENCO INDICATIVO DELLE CATEGORIE DI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organostannici.
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, aventi comprovate proprietà cancerogene o mutagene o proprietà che possono perturbare le funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o altre funzioni endocrine nell'ambiente acquatico o attraverso di esso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e composti.
8. Arsenico e composti.
9. Biocidi e prodotti fitosanitari.
10. Materiale in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche.
11. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame.

PARTE B PROCEDURA PER DETERMINARE GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

I metodi applicati per determinare gli SQA degli inquinanti specifici dei bacini idrografici comprendono le seguenti fasi:

- a) identificazione dei recettori e dei comparti o delle matrici a rischio della sostanza che desta preoccupazione;
- b) raccolta e valutazione della qualità dei dati sulle proprietà della sostanza che desta preoccupazione, compresa la sua (eco) tossicità, in particolare sulla base di relazioni di studi di laboratorio, mesocosmo e sul campo che riguardano gli effetti sia cronici che acuti in ambienti di acqua dolce e salata;
- c) estrapolazione di dati sulla (eco)tossicità a concentrazioni senza effetto o simili, tramite metodi deterministici o probabilistici, scelta e applicazione di fattori di valutazione appropriati per tenere conto delle incertezze e determinare gli SQA;
- d) confronto degli SQA per diversi recettori e comparti, e scelta degli SQA critici, ossia quelli che proteggono il recettore più sensibile nel comparto o matrice più rilevante.

PARTE C: REGISTRO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE ARMONIZZATI PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

Voce n.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque superficiali [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti se così indicato [µg/kg peso secco]
1	Alacloro ⁽⁷⁾	Pesticidi	15972-60-8	240-110-8	0,3	0,3	0,7	0,7	
2	Tetracloruro di carbonio ⁽⁷⁾	Sostanze industriali	56-23-5	200-262-8	12	12	non applicabile	non applicabile	
3	Clorfenvinfos ⁽⁷⁾	Pesticidi	470-90-6	207-432-0	0,1	0,1	0,3	0,3	
4	Simazina ⁽⁷⁾	Pesticidi	122-34-9	204-535-2	1	1	4	4	
5	Triclorobenzene ⁽⁷⁾	Sostanze industriali - solventi	12002-48-1	234-413-4	0,4	0,4	non applicabile	non applicabile	
6	Atrazina ⁽⁷⁾	Pesticidi - diserbanti	1912-24-9	217-617-8	0,6	0,6	2,0	2,0	

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽²⁾ Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

⁽³⁾ Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

⁽⁴⁾ Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

⁽⁵⁾ Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura "non applicabile" in questa colonna indica che si considera che i valori SQA-AA proteggano dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta.

⁽⁶⁾ Se è indicato un SQA per il biota, lo si applica al posto dell'SQA per l'acqua, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice, purché l'SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l'SQA per il biota è riferito ai pesci.

⁽⁷⁾ Sostanza già elencata come sostanza prioritaria nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE.

ALLEGATO VIII

Nella direttiva 2008/105/CE è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO III

SOSTANZE OGGETTO DI RIESAME PER L'EVENTUALE IDENTIFICAZIONE COME SOSTANZE PRIORITARIE

Nome della sostanza	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾
Somma di bisfenoli	non applicabile	non applicabile
Somma (somme) di pesticidi selezionati per modalità d'azione	non applicabile	non applicabile
Somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d'azione	non applicabile	non applicabile

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽²⁾ Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).».